1771/C

STUDIO LEGALE PIERANTOZZI
Via degli Scipioni, 284 00192 Roma
Tel/Fax 063211727

CONSIGLIO DI STATO

IN SEDE GIURISDIZIONALE

Sezione VII

R.g. 1005/2022

Quarto atto di motivi aggiunti

ex art. 104, comma 3, c.p.a.

nell'interesse di **Porto Storico di Civitavecchia S.r.l.**, rappresentata e difesa come in atti dall'avv. Enrico Pierantozzi,

- appellante

contro

il **Comune di Civitavecchia**, in persona del Sindaco, rappresentato e difeso dagli avv.ti Domenico Occagna e Silvio Sbragaglia;

l'**Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale,** in persona del Presidente, rappresentata e difesa dagli avv.ti Fabrizio Losco e Stefania Accardi;

la **Regione Lazio**, in persona del Presidente della Giunta regionale, non costituita in giudizio;

il **Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti**, Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali e il personale, in persona del Ministro *pro tempore,* rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato;

il **Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti**, Provveditorato interregionale per il Lazio, l'Abruzzo e la Sardegna, in persona del Ministro *pro tempore,* rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato;

il **Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Capitaneria di porto di Civitavecchia**, in persona del Ministro *pro tempore,* rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato;

l'**Agenzia del Demanio**, in persona del Direttore *pro tempore,* rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato;

l'**Agenzia delle Dogane**, Ufficio delle Dogane di Civitavecchia, in persona del Direttore *pro tempore,* rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato;

il **Ministero dell'Interno - Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Roma**, in persona del Ministro *pro tempore,* rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato

- appellati

e nei confronti

della **Roma Marina Yachting S.r.l.**, in persona del legale rappresentante *pro tempore,* rappresentata e difesa dagli avv.ti Damiano Lipani, Francesca Sbrana, Sergio Grillo e Anna Mazzoncini

- controinteressata

nel giudizio per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo del Lazio, Sezione Seconda bis, 27 luglio 2021 n. 8967.

* * * * *

1. La vicenda che riguarda l'assegnazione della concessione del porto monumentale di Civitavecchia appare lungi dal concludersi, poiché le amministrazioni procedenti, e tra queste in particolare il Comune che ne promuove e coordina i lavori (artt. 5 e 6 d.p.r. 509/1997), tardano ad assumere le decisioni alle quali sono tenute adottando comportamenti che costituiscono ragione di ulteriori censure.

Se l'Autorità, come si è visto, non perde occasione di dimostrare che ha già deciso di assegnare la gestione dell'approdo a Roma Marina Yachting, e il suo presidente lo riconosce candidamente in pubblico (*"Oggi a Monaco per spingere il grande progetto della Marina di Roma con i partner italiani discutendo con i nostri amici e partner Ports de Monaco"*: v. **docc. 184 - 185**), confermando l'esistenza di un rapporto di vicinanza e addirittura di vera e propria *partnership* con la Società controinteressata, incompatibile con i doveri di trasparenza e terzietà che gravano sulla pubblica amministrazione, la conferenza di servizi dal canto suo fa mostra di non

volersi pronunciare sulle questioni preliminari che, anche secondo la sentenza del Tar impugnata in questa sede, debbono essere esaminate prima di procedere all'eventuale approvazione del progetto definitivo e il Comune di Civitavecchia giunge addirittura a minacciare esplicitamente la Società appellante diffidandola dall'esercitare il proprio diritto di partecipare al procedimento amministrativo (v. **doc. 189**).

2. È recentemente accaduto che codesta Sezione del Consiglio di Stato con sentenza n. 317/2023 pubblicata in data 10 gennaio 2023 (**doc. 186**) ha dichiarato l'illegittimità degli atti con i quali l'Autorità di Sistema Portuale, *"nonostante la dismissione della sua quota societaria, ha negli anni disposto o autorizzato la prosecuzione del rapporto concessorio del 26 maggio 2005 di affidamento a Port Mobility avente ad oggetto la concessione in esclusiva del servizio di gestione dei parcheggi e di mobilità in ambito portuale",* mentre ha confermato quanto già il Tar del Lazio aveva accertato con sentenza n. 9346/2019, ossia che i provvedimenti adottati dalla stessa Autorità per istituire linee di trasporto dedicate ai passeggeri delle navi da crociera e assegnarne senza gara la gestione a Port Mobility S.p.A sono radicalmente nulli per difetto assoluto di competenza.

Questa pronuncia ha diverse implicazioni, ma per quanto di interesse nel presente giudizio ne vanno segnalate due. La prima è che è il Consiglio di Stato ha riconosciuto la fondatezza di quanto l'odierna appellante aveva rilevato già nel giudizio di primo grado dinanzi al Tar, allorché aveva messo in luce l'esistenza di un rapporto privilegiato tra l'Autorità e la controllante dell'odierna controinteressata, che si era estrinsecato anche nell'assegnazione di una concessione in mancanza di evidenza pubblica e nella corresponsione, in virtù della stessa concessione, di ingentissimi contributi pubblici, con violazione di precipue disposizioni di legge e una plateale lesione del principio di parità di trattamento dei concorrenti (motivi di ricorso n. 1, 2 e 3, motivi aggiunti n. 1 e 4, tutti riproposti in appello).

La seconda implicazione della pronuncia del Consiglio di Stato concerne la mancanza in capo alla Società controinteressata dei requisiti richiesti per ottenere la concessione, e in particolare di quello dell'affidabilità economica e imprenditoriale, avendo la controllante Port Mobility S.p.A. perduto la titolarità della concessione dei servizi di mobilità che costituiva l'unico suo *asset* produttivo e visto dichiarare illegittimi, con effetto retroattivo, tutti gli atti che alla concessione erano connessi, tra questi i provvedimenti con i quali negli anni l'Autorità ha imposto le tariffe da essa praticate agli utenti portuali e disposto l'irrogazione di contributi pubblici in misura sempre superiore all'80 % delle entrate complessive da essa dichiarate a bilancio.

3. Era dunque più che logico, e anzi un atto dovuto, che Porto Storico di Civitavecchia S.r.l. interloquisse con la conferenza di servizi per portarla a conoscenza di questo fatto nuovo e rilevantissimo del quale soltanto l'Autorità era sicuramente edotta, essendo parte del giudizio che si è concluso con la sentenza n. 317/2023. Le osservazioni dell'appellante relative alle conseguenze di questa sentenza sul procedimento per il rilascio della concessione dell'approdo turistico si sono aggiunte a quelle riguardanti l'obbligo già gravante sulla conferenza di servizi di pronunciarsi in ordine ai requisiti di ammissibilità di Roma Marina Yachting S.r.l. (lettera 17 febbraio 2023, **doc. 187**). Questo obbligo è stato riconosciuto anche dal Tar, che nella sentenza impugnata in questa sede ha tuttavia ritenuto che ad esso si possa ottemperare nel corso dei lavori della conferenza dedicati all'approvazione del progetto definitivo. Orbene, questi lavori sono iniziati da ormai due anni, e anzi la convocazione della prima seduta della conferenza risale addirittura al 25 novembre 2020 (v. **doc. 190**), ma dell'esame della questione preliminare non c'è traccia. A fronte del sollecito giunto dall'appellante, il Comune ha invece pensato bene di replicare con una lettera del 3 marzo 2023 a firma congiunta del Sindaco, del RUP e del dirigente dell'Ufficio Avvocatura con la quale ha intimato alla Società di astenersi dall'interloquire ulteriormente, minacciandola in caso contrario di

"segnalare, senza indugio, nei modi, nelle forme e nei termini di legge, ulteriori eccessi di competenza all'autorità preposta", mentre ha rappresentato di voler condurre il procedimento *"nei tempi che saranno ritenuti congrui ed adeguati rispetto agli adempimenti da porsi in essere"* **(doc. 189)**. Alla comunicazione dell'appellante ha risposto, oltre al Comune, la sola Agenzia del Demanio, che ha confermato di non avere mai espresso il proprio parere di competenza nel corso dei lavori della conferenza di servizi dedicata all'esame comparativo delle domande concorrenti, violando l'obbligo previsto dall'art. 5, comma 2, lett. *f)* del d.p.r. 509/1997, e riconoscendo la violazione nell'atto di dichiarare che ha ritenuto di doversi esprimere soltanto nella seconda fase, con riguardo esclusivamente al *"progetto definitivo relativo alla proposta progettuale individuata dalla precedente Conferenza"* **(doc. 188)**.

4. Con la stessa lettera del 17 febbraio 2023 l'appellante ha richiesto alle amministrazioni presenti in conferenza di servizi di accedere agli atti da esse adottati *medio tempore*. Mentre l'Agenzia del Demanio ha trasmesso una copia di tutta la documentazione da essa prodotta dall'inizio del procedimento **(doc. 188; doc. 201)**, il Comune con la citata lettera del 3 marzo 2023 ha reso noto di aver pubblicato quanto in suo possesso sul proprio sito *web* istituzionale. Ivi è presente un verbale, datato 23 gennaio 2023, relativo ad una riunione non conclusiva della conferenza di servizi al quale sono uniti alcuni pareri, tra i quali uno espresso dall'Autorità di Sistema Portuale. Il verbale è un atto interlocutorio che, quanto al progetto definitivo di Roma Marina Yachting, riferisce della necessità di integrazioni che allo stato non risultano essere state ancora predisposte; ma non contiene alcuna deliberazione in merito all'obbligo che la conferenza ha di valutare in via preliminare l'ammissibilità della domanda di concessione di Roma Marina Yachting. Nel verbale è fatta soltanto menzione incidentale della *"questione relativa all'udienza in Consiglio di Stato del 3 maggio c.a."* per osservare che essa non pregiudica la convocazione dei progettisti di Roma

Marina Yachting al fine di approfondire le modifiche al progetto definitivo, mentre nell'allegato parere dell'Autorità (**doc. 196**), in un breve paragrafo finale intitolato "contenziosi", ci si limita a ricordare genericamente che *"la conferenza di servizi dovrà valutare espressamente anche le osservazioni e le obiezioni sollevate con idonea motivazione"*. In sostanza, l'esame della questione preliminare non risulta neppure calendarizzato.

5. Questi documenti non costituiscono arresti procedimentali, ma confermano che le carenze istruttorie e motivazionali degli atti impugnati sono diretta conseguenza di una posizione pregiudiziale che ha alterato il confronto concorrenziale sin dall'avvio della procedura, e corroborano le ragioni a sostegno del ricorso in appello per i seguenti motivi.

1. Violazione, sotto ulteriore profilo, dell'art. 4, comma 2, del DPR. n. 509/1997, con riferimento agli artt. 36 e ss. cod. nav., violazione dell'art. 1 della legge n. 241/1990. Mancanza di provvedimento, omessa valutazione dei presupposti, difetto assoluto di motivazione, contraddittorietà, irragionevolezza. Sviamento di potere.

1.1. Come si è osservato fin nel primo motivo del ricorso introduttivo, la valutazione dei requisiti di ammissibilità della domanda di concessione della Società controinteressata va effettuata in via preliminare, come aveva ammesso persino l'Autorità di Sistema Portuale, direttamente responsabile della mancanza di questi requisiti per i rilevanti profili di conflitto di interessi (**doc. 46**), e come aveva riconosciuto la stessa conferenza di servizi nella riunione del 26 ottobre 2017 (v. **doc. 49**; v. inoltre **docc. 41**, **45** e **47**). Le ragioni che inducevano, e tuttora inducono, a considerare inammissibile tale domanda sono palesi, e non è necessario enumerarle nuovamente in questo atto. Il Tar, nella sentenza impugnata, ha ritenuto contro ogni logica e contro il dettato normativo che un simile esame potesse essere rinviato alla fase procedimentale relativa alla valutazione del progetto definitivo, ma non ha potuto disconoscere che esso è comunque indispensabile. La prima seduta della conferenza di servizi per la valutazione del progetto definitivo

di Roma Marina Yachting ai sensi dell'art. 6 del d.p.r. 509/1997 risale ormai al 15 febbraio 2021, cioè ad oltre due anni or sono, e non vi è motivo perché l'esame della questione preliminare sia stato rinviato sino ad oggi e, al momento, non risulti neppure calendarizzato, in evidente violazione dell'art. 1 della legge 241/1990 e dei principi di economicità ed efficacia dell'azione amministrativa.

Il comportamento della conferenza di servizi, e in particolare del Comune di Civitavecchia che la convoca e ne regola i lavori, è del tutto irragionevole, e la lettera del 3 marzo 2023 ne costituisce il paradigma. La scelta di non valutare l'ammissibilità della domanda di concessione della controinteressata trova indiretta conferma nella posizione dell'Agenzia del Demanio, che dopo aver omesso di esprimere il proprio parere sui progetti preliminari concorrenti sembra ora interessata esclusivamente a pronunciarsi in ordine all'*"esame del progetto definitivo relativo alla proposta progettuale individuata dalla precedente Conferenza"*, ossia ad esprimere *"il proprio parere di competenza solo nella fase di presentazione del progetto definitivo, senza entrare nel merito della scelta"* operata dalla conferenza nella precedente fase del procedimento dedicata alla comparazione delle domande concorrenti, quasi che la fondamentale questione concernente il possesso dei requisiti formali e sostanziali richiesti dalla legge in capo all'aspirante concessionario non riguardi anche essa il merito della scelta del progetto che è stata effettuata.

1.2. Il già evidente sviamento è confermato da due elementi presenti nel verbale della riunione della conferenza del 23 gennaio 2023. Il primo consiste nella ribadita intenzione del Sindaco di procedere ad una approfondita valutazione delle integrazioni del progetto definitivo *"al di là della questione relativa all'udienza in Consiglio di Stato del 3 maggio c.a."* (**doc. 192**), quasi che questa questione, sulla quale il Tar si è pronunciato dichiarando la necessità dell'esame preliminare dei requisiti della domanda, esame che il Consiglio di Stato dovrà dire se avrebbe dovuto essere già

effettuato in prima fase, non abbia la precedenza rispetto ad ogni altra valutazione. Il secondo elemento è dato dal parere interlocutorio con il quale l'Autorità di Sistema Portuale si limita, soltanto nelle conclusioni, a ricordare che è necessario replicare alle *"osservazioni e obiezioni"* sollevate in giudizio, mentre aveva e ha tuttora il dovere di replicare immediatamente a tali osservazioni e obiezioni perché si possa procedere alla valutazione preliminare che costituisce anche secondo il Tar un obbligo. L'alterazione del normale corso dell'istruttoria procedimentale comporta che si pongano in essere attività istruttorie inutili rispetto a quella che potrà essere la decisione sulla sussistenza dei requisiti di ammissibilità della domanda.

2. Violazione, sotto ulteriore profilo, dell'art. 4, comma 2, del DPR. n. 509/1997, con riferimento agli artt. 36 e ss. cod. nav. Mancata valutazione dei presupposti e violazione dell'art. 6 della legge n. 84/1994. Violazione degli artt. 4, 9 e 10 della legge n. 241/1990. Irragionevolezza. Violazione dell'art. 2 della legge n. 241/1990. Sviamento di potere.

2.1. L'obbligo di concludere il procedimento, in questo caso dopo aver valutato i profili di irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della domanda (art. 2, comma 1, legge 241/1990), e il dovere di consentire la partecipazione al procedimento a tutti i soggetti portatori di interessi e di valutare i documenti e le memorie scritte che essi presentano (artt. 8 e 10) costituiscono espressione di principi generali, alla cui osservanza la pubblica amministrazione non può sottrarsi a proprio piacimento. A questi principi si richiama l'art. 4, comma 2, del d.p.r. 509/1997, che impone alle amministrazioni partecipanti al procedimento per il rilascio della concessione di un approdo turistico di valutare le osservazioni e le opposizioni pervenute e di darne conto nel provvedimento.

Il silenzio serbato sino ad oggi circa l'esistenza dei presupposti di ammissibilità della domanda di concessione di Roma Marina Yachting e il mancato riscontro delle osservazioni che in più circostanze l'odierna

appellante ha formulato nel corso del procedimento non sono stati ritenuti dal Tar motivi di illegittimità della prima fase del procedimento in quanto "*non risulta che la conferenza di servizi si sia ancora pronunciata espressamente su detti rilievi, essendo tutt'ora obbligata a valutarli ai sensi del richiamato art. 5, comma 6, del DPR n. 509/1997*". Come si è osservato nell'atto di appello, la decisione di rinviare la pronuncia sui requisiti di ammissibilità alla seconda fase della conferenza di servizi appare difficilmente condivisibile, ma comunque il Tar ha dichiarato che esiste un obbligo al riguardo che va assolto prima di procedere all'esame e all'approvazione del progetto definitivo.

La lettera inviata dal Comune di Civitavecchia il 3 marzo u.s. (**doc. 189**), il parere dell'Autorità (**doc. 196**) e la recente lettera dell'Agenzia del Demanio (**doc. 188**) dimostrano inequivocabilmente che la conferenza non è intenzionata a pronunciarsi sul punto, come è suo preciso dovere, e attestano che le memorie presentate su questa e su altre questioni dall'odierna appellante non sono state valutate e anzi addirittura sono ricevute con fastidio. La minaccia di denunciare all'autorità giudiziaria un comportamento che costituisce espressione di un diritto riconosciuto dalla legge ed è funzionale alla completezza dell'istruttoria procedimentale è ancor più grave alla luce del quadro derivante dalla sentenza di codesta Sezione n. 317/2023 e costituisce la conferma del grave sviamento che caratterizza dall'inizio la conduzione dei lavori della conferenza di servizi.

Per questi motivi, e per quelli già dedotti nei precedenti atti di causa,

si chiede

che l'Ecc.mo Consiglio di Stato, in riforma dell'impugnata sentenza del Tar del Lazio e in accoglimento del ricorso n. 7041/2019 r.g. proposto dinanzi ad esso, voglia dichiarare illegittimi e annullare i provvedimenti impugnati, con ogni pronuncia consequenziale.

Roma, 28 aprile 2023

(avv. Enrico Pierantozzi)

Enrico Pierantozzi

Firmato digitalmente da Enrico Pierantozzi
Data: 2023.05.01 17:35:26 +02'00'

STUDIO LEGALE PIERANTOZZI

VIA DEGLI SCIPIONI, 284 – 00192 ROMA – TELEFONO/FAX 06 3211727

RELATA DI NOTIFICAZIONE

A MEZZO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA

EX ART. 3 BIS LEGGE 21 GENNAIO 1994, n. 53

Io sottoscritto Avv. Enrico Pierantozzi, C.F. PRNNRC67M03H501A, nella qualità di difensore e procuratore della Porto Storico di Civitavecchia S.r.l.

NOTIFICO

ad ogni effetto di legge l'allegato atto di motivi aggiunti al ricorso in appello r.g. 1005/2022 dinanzi al Consiglio di Stato, firmato digitalmente, prodotto a favore della Porto Storico di Civitavecchia S.r.l., in persona del legale rappresentante *p.t.*, a:

1. **Comune di Civitavecchia**, in persona del Sindaco *p.t.*, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Domenico Occagna e Silvio Sbragaglia mediante invio di messaggio di posta elettronica certificata con ricevuta completa agli indirizzi di posta elettronica certificata dell'Avv. Silvio Sbragaglia *silvio.sbragaglia@pecavvocaticivitavecchia.it* e dell'Avv. Domenico Occagna *domenico.occagna@pecavvocaticivitavecchia.it*;
2. **Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale**, in persona del Presidente e legale rappresentante *p.t.*, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Stefania Accardi e Gabriella Giacomantonio mediante invio di messaggio di posta elettronica certificata con ricevuta completa all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'Avv. Stefania Accardi *stefania.accardi@pec.it*;
3. **Regione Lazio,** in persona del Presidente della Giunta regionale e legale rappresentante *p.t.*, con sede legale in Roma, via Rosa Raimondi Garibaldi 7, mediante invio di messaggio di posta elettronica certificata all'indirizzo pec *protocollo@regione.lazio.legalmail.it*, estratto dal seguente pubblico elenco: IPA;
4. **Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti,** Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali e il personale, in persona del Ministro *p.t.*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato domiciliataria, mediante invio di messaggio di posta elettronica certificata con ricevuta completa all'indirizzo pec *ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it*;
5. **Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti,** Provveditorato interregionale per il Lazio, l'Abruzzo e la Sardegna, in persona del Ministro *p.t.*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato domiciliataria, mediante invio di messaggio di

posta elettronica certificata con ricevuta completa all'indirizzo pec *ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it*;

6. **Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Capitaneria di porto di Civitavecchia,** in persona del Ministro *p.t.*, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato domiciliataria, mediante invio di messaggio di posta elettronica certificata con ricevuta completa all'indirizzo pec *ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it*;
7. **Agenzia del Demanio,** in persona del Direttore e legale rappresentante *p.t.*, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato domiciliataria, mediante invio di messaggio di posta elettronica certificata con ricevuta completa all'indirizzo pec *ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it*;
8. **Agenzia delle Dogane,** Ufficio delle Dogane di Civitavecchia, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato domiciliataria, mediante invio di messaggio di posta elettronica certificata con ricevuta completa all'indirizzo pec *ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it*;
9. **Ministero dell'Interno - Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Roma,** in persona del Ministro *p.t.*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato domiciliataria, mediante invio di messaggio di posta elettronica certificata con ricevuta completa all'indirizzo pec *ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it*;
10. **Roma Marina Yachting S.r.l.,** in persona del legale rappresentante *p.t.,* rappresentata e difesa dagli Avv.ti Damiano Lipani, Francesca Sbrana, Sergio Grillo e Anna Mazzoncini, mediante invio di messaggio di posta elettronica certificata con ricevuta completa all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'Avv. Damiano Lipani *damianolipani@pec.lipani.it*

attesto

che il messaggio PEC, oltre alla presente relata di notifica sottoscritta digitalmente, contiene l'atto di motivi aggiunti al ricorso in appello al Consiglio di Stato r.g. 1005/2022 in originale informatico anch'esso sottoscritto digitalmente.

Roma, 28 aprile 2023

Avvocato Enrico Pierantozzi

Enrico Pierantozzi

Firmato digitalmente da Enrico Pierantozzi
Data: 2023.05.01 17:39:05 +02'00'

Da:	Per conto di: enricopierantozzi@ordineavvocatiroma.org <posta-certificata@legalmail.it>
Inviato:	lunedì 1 maggio 2023 17:50
A:	silvio.sbragaglia; domenico.occagna; stefania.accardi; protocollo; damianolipani
Oggetto:	POSTA CERTIFICATA: NOTIFICAZIONE AI SENSI DELLA LEGGE 53/1994
Allegati:	postacert.eml (757 KB); daticert.xml
Firmato da:	posta-certificata@legalmail.it

Messaggio di posta certificata

Il giorno 01/05/2023 alle ore 17:50:13 (+0200) il messaggio "NOTIFICAZIONE AI SENSI DELLA LEGGE 53/1994" è stato inviato da "enricopierantozzi@ordineavvocatiroma.org" indirizzato a:

damianolipani@pec.lipani.it
protocollo@regione.lazio.legalmail.it
stefania.accardi@pec.it
domenico.occagna@pecavvocaticivitavecchia.it
silvio.sbragaglia@pecavvocaticivitavecchia.it

Il messaggio originale è incluso in allegato.

Identificativo messaggio: 3F912C2F.0385BE95.D801DB99.89D41BA1.posta-certificata@legalmail.it

L'allegato daticert.xml contiene informazioni di servizio sulla trasmissione.

Certified email message

On 01/05/2023 at 17:50:13 (+0200) the message "NOTIFICAZIONE AI SENSI DELLA LEGGE 53/1994" was sent by "enricopierantozzi@ordineavvocatiroma.org" and addressed to:

damianolipani@pec.lipani.it
protocollo@regione.lazio.legalmail.it
stefania.accardi@pec.it
domenico.occagna@pecavvocaticivitavecchia.it
silvio.sbragaglia@pecavvocaticivitavecchia.it

The original message is attached.

Message ID: 3F912C2F.0385BE95.D801DB99.89D41BA1.posta-certificata@legalmail.it

The daticert.xml attachment contains service information on the transmission